

### ***Art. 13 - Competenze e funzioni del Consiglio***

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.
2. Il Consiglio, nell'ambito delle materie di competenza, previste dalla normativa vigente, svolge le seguenti funzioni:
  - a) delibera lo Statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;
  - b) elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Giunta della Camera di Commercio e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - c) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, previa adeguata consultazione delle imprese, nonché i relativi aggiornamenti annuali, e ne controlla l'attuazione;
  - d) approva la relazione previsionale programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio;
  - e) su questioni di particolare rilievo per l'economia provinciale, formula pareri e proposte allo Stato, agli Enti Locali ed altre Istituzioni pubbliche e private;
  - f) delibera eventuali emolumenti per i componenti di organi, commissioni consiliari ed organismi collegiali tecnici operanti presso la Camera di Commercio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti
  - g) delibera l'istituzione, su specifici argomenti, di Commissioni consiliari consultive;
3. Il Consiglio adotta ogni altro atto o provvedimento rientranti nei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.